



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



FAQ - Risposte alle domande più frequenti

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: srg08@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo e/o al paragrafo dell'Avviso per il quale si richiede chiarimento e devono pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, sono fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/csrumbria>.

Eventuali interlocuzioni telefoniche o informali non sostituiscono la procedura di richiesta scritta di cui al presente articolo e non costituiscono interpretazione ufficiale delle disposizioni dell'Avviso.

CODICE INTERVENTO	SRG08
NOME INTERVENTO	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
D.D. DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. n. 6893 del 10/07/2026 - D.D. n. 6941 del 13/07/2026

Aggornate al 18/09/2026

Quesito 1	Con riferimento alla categoria dei soggetti ammissibili individuata dall'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), dell'Avviso — «Enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca» — e a quanto disposto dal comma 6 ai fini della riconducibilità dei soggetti a tale categoria, si chiede di chiarire: 1. se la disposizione debba essere interpretata nel senso di escludere, in quanto tali, i soggetti del Terzo settore; 2. se le attività indicate al comma 6 debbano costituire l'unica ed esclusiva finalità del soggetto oppure possano concorrere con altre finalità risultanti dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalla visura camerale o da altra documentazione equivalente; 3. se le medesime attività debbano essere riportate nella predetta documentazione in modo letterale e integrale oppure se possa ritenersi sufficiente una formulazione più generale, quale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
Risposta 1	1. No. La qualifica di Ente del Terzo settore non costituisce, di per sé, causa di esclusione. Un Ente del Terzo settore può rientrare nella categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), qualora, per natura giuridica e attività esercitata, sia riconducibile alle imprese private operanti nel settore della ricerca e possieda i requisiti previsti dal comma 6; 2. Le attività indicate al comma 6 non devono costituire necessariamente l'unica o esclusiva finalità del soggetto. Possono concorrere con altre finalità, purché risultino chiaramente dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalla visura camerale o da altra documentazione equivalente e siano coerenti con l'attività esercitata; 3. Non è richiesta la riproduzione letterale e integrale delle attività elencate al comma 6. Anche una formulazione più generale, quale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, può essere ritenuta idonea se dalla documentazione presentata emerge chiaramente la riconducibilità ad almeno una delle attività espressamente previste dal medesimo comma. La verifica è effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione presentata, delle competenze possedute, del ruolo assunto e delle attività assegnate al soggetto nell'ambito del progetto.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Quesito 2</i>	Dove è possibile scaricare gli allegati dell'Avviso SRG08 in formato editabile?
<i>Risposta 2</i>	Gli allegati in formato editabile sono disponibili nella sezione "DOC" relativa all'intervento SRG08, accessibile dalla pagina https://www.regione.umbria.it/csrumbria , accanto alla sezione dedicata alle FAQ.
<i>Quesito 3</i>	È ammissibile l'acquisto di impianti, compresi gli impianti fotovoltaici, attrezzature o altre dotazioni?
<i>Risposta 3</i>	Per i beni richiamati nel quesito, l'ammissibilità non dipende dalla loro tipologia considerata in astratto, ma dalla funzione concretamente assegnata nell'ambito del progetto. Ai sensi dell'articolo 10.2 dell'Avviso, le spese devono essere imputabili all'operazione, pertinenti, congrue, commisurate alla dimensione dell'operazione e necessarie alla sua attuazione. Ai sensi dell'articolo 10.4, comma 2, lettera g), non sono ammissibili le spese per dotazioni aziendali ordinarie, beni, materiali, strumenti o attrezzature di uso corrente non specificamente e direttamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali. Non sono inoltre ammissibili le attività finalizzate alla mera introduzione commerciale ordinaria di soluzioni già disponibili e non oggetto di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica applicativa, ai sensi dell'articolo 8.4, comma 2, lettera f). Possono invece rientrare tra i costi diversi dai costi diretti del personale, ove pertinenti, necessari e funzionali alla realizzazione del progetto, le spese previste dall'articolo 10.3, comma 5, tra cui: - servizi di assistenza tecnica, consulenze, analisi, prove, test, campionamenti, elaborazioni, verifiche, validazioni e altre attività tecnico-scientifiche necessarie alla messa a punto, al collaudo, all'adattamento o alla verifica applicativa dell'innovazione; - materiali, beni di consumo, componenti, semilavorati e altri beni o servizi d'uso direttamente necessari alla realizzazione delle attività progettuali, anche ai fini della realizzazione, dell'adattamento, dell'assemblaggio o del funzionamento di prototipi, impianti pilota o soluzioni sperimentali, la cui funzione si esaurisce con l'utilizzo nell'ambito del progetto; - noleggio, utilizzo, adeguamento o acquisizione di beni, attrezzature, strumenti, impianti pilota o altri investimenti correlati all'operazione, ove direttamente funzionali alle attività progettuali. Pertanto, non è ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico quando, per caratteristiche, dimensionamento e modalità di utilizzo, esso si configuri come ordinaria dotazione aziendale destinata a soddisfare le ordinarie esigenze produttive o energetiche dell'impresa, anziché le specifiche esigenze del progetto. L'acquisizione può invece essere considerata ammissibile qualora sia direttamente funzionale alle attività di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica applicativa dell'innovazione e presenti caratteristiche e dimensioni proporzionate alle prove, alle attività sperimentali e ai risultati previsti. La natura pilota o sperimentale dell'impianto deve trovare effettivo riscontro nelle attività progettuali, nelle modalità di utilizzo e nei risultati attesi. La verifica è effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione progettuale presentata. Ai sensi dell'articolo 11.2, i costi diversi dai costi diretti del personale sono determinati mediante l'applicazione del tasso forfettario del 40% ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili e non sono oggetto di rendicontazione analitica.
<i>Quesito 4</i>	Può assumere il ruolo di capofila un'impresa con codice ATECO 10.61.90 che svolge prevalentemente attività di produzione e lavorazione di sementi di cereali e foraggiere mediante impianti di selezione?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 4</i>	Sì. L'articolo 6, paragrafo 6.3, comma 2, stabilisce che il ruolo di capofila può essere assunto esclusivamente da un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera a), comprendente le imprese e gli operatori del settore agricolo, forestale e della filiera agroalimentare. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 3, lettera c), rientrano nella filiera agroalimentare i processi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, compresi, in particolare, la cernita, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e il condizionamento. L'attività descritta nel quesito è riconducibile alla filiera agroalimentare. Il soggetto può pertanto assumere il ruolo di capofila, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'Avviso.
<i>Quesito 5</i>	Si chiede di confermare se il Codice Unico di Progetto (CUP) sarà acquisito direttamente dalla Regione oppure se dovrà essere richiesto dal Partenariato beneficiario.
<i>Risposta 5</i>	Il CUP è acquisito dalla Regione Umbria, in qualità di Amministrazione concedente, e comunicato al capofila. Il Partenariato beneficiario non deve pertanto richiederlo autonomamente.
<i>Quesito 6</i>	Si chiede di chiarire se l'IRAP costituisca un costo ammissibile ai fini del contributo. Qualora non fosse ammissibile, si chiede di confermare se il relativo onere possa essere coperto mediante la quota forfettaria del 40%.
<i>Risposta 6</i>	L'IRAP non costituisce un costo ammissibile in via generalizzata. Per il personale non in organico il cui costo è riconosciuto a costo reale ai sensi dell'articolo 11.1 dell'Avviso, l'IRAP può essere ammessa quale componente del costo diretto del personale esclusivamente quando la relativa base imponibile è determinata, per le attività non commerciali, con il metodo retributivo e l'imposta: - sia effettivamente e definitivamente sostenuta dal partner e non recuperabile a norma della legislazione nazionale applicabile; - sia direttamente riferibile al rapporto contrattuale dedicato al progetto e al relativo periodo di ammissibilità; - sia adeguatamente documentata e verificabile; - rientri nell'importo riconosciuto e approvato nel piano finanziario. Quando la base imponibile sia invece determinata con il metodo analitico o contributivo, l'IRAP non è riconoscibile quale costo diretto del personale, in quanto calcolata sul valore della produzione e non direttamente imputabile al singolo rapporto contrattuale o al progetto. Per il personale valorizzato mediante costi unitari standard, l'IRAP non può essere imputata separatamente né aggiunta al costo risultante dall'applicazione dell'UCS prevista dall'articolo 11.1 dell'Avviso. La quota forfettaria di cui all'articolo 11.2 determina complessivamente i costi diversi dai costi diretti del personale, mediante applicazione del tasso del 40% ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili. Non è pertanto prevista l'imputazione o il riconoscimento di una specifica quota del forfait riferita all'IRAP, né alcun incremento del contributo a tale titolo.
<i>Quesito 7</i>	Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca disciplinati dagli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 240/2010 non prevedono un monte ore contrattualmente definito. Considerato che, ai fini della rendicontazione, viene convenzionalmente assunto un monte annuo pari a 1.500 ore (125 ore mensili), si chiede conferma che tale riferimento possa essere utilizzato per la predisposizione dei timesheet.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 7</i>	No. L'Avviso non prevede l'utilizzo del monte ore convenzionale di 1.500 ore annue (125 ore mensili). Per il personale non in organico specificamente contrattualizzato e interamente dedicato al progetto, il cui costo è riconosciuto a costo reale ai sensi dell'articolo 11.1, commi 15 e 16, l'Allegato I consente di attestare nei timesheet le giornate di attività mediante l'apposizione di una "X", indicando il Work Package (WP), l'attività svolta e gli output o le evidenze collegate. Il parametro convenzionale richiamato nel quesito non è pertanto utilizzabile per la compilazione dei timesheet previsti dall'Avviso.
<i>Quesito 8</i>	Si chiede di confermare se il personale reclutato specificamente per il progetto possa essere impiegato su più macro-attività progettuali, ad esempio ripartendo il proprio impegno tra attività standard e attività di divulgazione e dimostrazione.
<i>Risposta 8</i>	Sì. L'obbligo previsto dall'articolo 11.1, commi 15 e 16, secondo cui il rapporto del personale non in organico deve essere interamente dedicato al progetto, riguarda il progetto nel suo complesso e non comporta l'assegnazione della risorsa a un'unica macro-attività o Work Package (WP). Il personale può pertanto essere impiegato in più attività previste dal progetto approvato, comprese quelle di dimostrazione e divulgazione, purché coerenti con il profilo professionale e le competenze della risorsa, nonché con l'incarico conferito, e documentate secondo le modalità previste dall'Avviso e dall'Allegato I – Timesheet. Per i costi del personale riferiti alle attività dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione e di trasferimento dei risultati resta fermo il limite del 15% previsto dall'articolo 11.1, comma 12, lettera c), dell'Avviso.
<i>Quesito 9</i>	Con riferimento al personale rendicontato mediante costi standard (es. Operai dei partner agricoli), si chiede di chiarire quale costo orario debba essere assunto ai fini della rendicontazione nel caso in cui il costo reale sostenuto dal datore di lavoro risulti inferiore al corrispondente costo standard.
<i>Risposta 9</i>	Deve essere applicato il costo unitario standard previsto dall'articolo 11.1, comma 5, dell'Avviso per la categoria, il livello e la mansione di riferimento, indipendentemente dal costo reale sostenuto dal datore di lavoro. Per il personale agricolo dipendente con qualifica di operaio, collaboratore o coadiuvante, il costo unitario standard è pari a 19,15 euro/ora. Ai sensi dell'articolo 11.1, commi 6 e 7, il costo riconoscibile è determinato moltiplicando il costo unitario standard applicabile per le ore effettivamente dedicate alle attività progettuali e documentate mediante timesheet, nei limiti di quanto ammesso e approvato. Non è pertanto previsto il confronto con il costo reale sostenuto dal datore di lavoro né la riduzione del costo unitario standard in funzione di quest'ultimo.
<i>Quesito 10</i>	Con riferimento alla risposta n. 1 delle FAQ aggiornate al 31 luglio 2026, si chiede di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità prevista dall'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), un Ente del Terzo Settore operante nel settore della ricerca: - debba necessariamente essere costituito nella forma di impresa privata; - possa essere ammesso anche qualora si tratti, ad esempio, di un'Associazione di promozione sociale che svolge attività economica ed è iscritta alla CCIAA o titolare di partita IVA; - possa essere ammesso anche qualora non svolga attività economica, tenuto conto di quanto previsto dalla nota n. 9 al comma 6 del medesimo paragrafo, in materia di separazione contabile tra attività economiche e non economiche.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Risposta 10</i>	La qualifica di Ente del Terzo Settore non preclude l'ammissibilità, ma non è di per sé sufficiente. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), il soggetto privato deve essere riconducibile a un'impresa operante nel settore della ricerca. La nozione di impresa deve essere intesa in senso funzionale e non richiede necessariamente l'assunzione di una specifica forma societaria o commerciale. Può pertanto essere ammissibile anche un Ente del Terzo Settore, compresa un'Associazione di promozione sociale, qualora eserciti effettivamente un'attività economica nel settore della ricerca e possieda i requisiti previsti dal comma 6. L'iscrizione alla CCIAA, il possesso della partita IVA o altri elementi analoghi possono concorrere a comprovare tale condizione, ma non sono, singolarmente considerati, sufficienti a determinarne automaticamente l'ammissibilità. Diversamente, un Ente del Terzo Settore di natura privata che svolga esclusivamente attività non economiche non può essere ricondotto, ai fini della disposizione in esame, alla categoria delle «imprese private operanti nel settore della ricerca». La nota n. 9 non amplia la categoria dei soggetti ammissibili, ma disciplina il caso in cui un soggetto già riconducibile alla categoria prevista dalla lettera e) svolga sia attività economiche sia attività non economiche. In tale ipotesi deve essere assicurata, ove pertinente, un'adeguata separazione contabile tra le due tipologie di attività. La nota consente, quindi, la compresenza di attività economiche e non economiche, ma non fa venir meno, per i soggetti privati, la necessaria riconducibilità alla nozione di impresa. La verifica è effettuata in sede istruttoria sulla base della natura giuridica del soggetto, delle attività effettivamente esercitate, della documentazione prevista dal comma 6 e del ruolo attribuito nell'ambito del progetto.
<i>Quesito 11</i>	Con riferimento all'Allegato D – Dichiarazione di partenariato e all'Allegato E – Regolamento interno del partenariato, si chiede se tali documenti debbano essere obbligatoriamente sottoscritti digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti oppure se sia ammessa anche la firma autografa. Si chiede inoltre se sia possibile utilizzare, nell'ambito del medesimo partenariato, modalità di sottoscrizione differenti, prevedendo, ad esempio, la firma digitale da parte di alcuni partner, come l'Università, e la firma autografa da parte degli altri, con successiva acquisizione e trasmissione del documento in formato PDF. In caso di utilizzo di modalità di firma differenti, si chiede infine quale procedura debba essere adottata per garantire la validità del documento complessivo da allegare alla domanda di sostegno.
<i>Risposta 11</i>	Gli Allegati D ed E devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti al partenariato, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafo 6.2, comma 4, e dall'articolo 14, paragrafo 14.2, comma 2, lettera d), dell'Avviso. Non è tuttavia prescritto l'utilizzo esclusivo della firma digitale: sono ammesse la firma autografa, la firma digitale o elettronica qualificata e l'utilizzo congiunto delle due modalità. In caso di firme miste, deve essere utilizzata un'unica versione definitiva del documento: si appongono prima le firme autografe, si acquisisce il documento completo in formato PDF e, successivamente, si appongono le firme digitali sul medesimo file. Il file così formato deve essere trasmesso senza ulteriori modifiche o scansioni. L'Allegato D firmato in forma autografa deve essere corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.
<i>Quesito 12</i>	Un'associazione agricola il cui statuto comprende attività riconducibili all'AKIS può partecipare come partner ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera f), dell'Avviso?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 12</i>	Sì, purché l'associazione sia effettivamente attiva nell'ambito dell'AKIS. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 7, rientrano nella categoria di cui alla lettera f) anche i soggetti attivi nei processi di produzione, condivisione, applicazione o diffusione della conoscenza e dell'innovazione. La previsione di tali attività nello statuto costituisce un elemento rilevante, ma non è di per sé sufficiente. In conformità all'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 12, la partecipazione deve essere coerente con la natura giuridica e le competenze dell'associazione, con le attività ad essa assegnate e con il contributo effettivo apportato alla realizzazione del progetto. Il ruolo del partner deve pertanto risultare effettivo, specifico e verificabile nella documentazione progettuale e di partenariato.
<i>Quesito 13</i>	Una SRL che svolge esclusivamente attività agricola, iscritta alla CCIAA nella sezione speciale delle imprese agricole ma non qualificata come IAP ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, può rendicontare le ore lavorate dal proprio legale rappresentante, dotato di competenze tecniche e gestionali ma non iscritto alla gestione previdenziale agricola dell'INPS, applicando le UCS previste per il personale agricolo – titolare? In caso contrario, tali ore possono essere valorizzate mediante un'altra categoria di costo?
<i>Risposta 13</i>	No, nel caso descritto. La natura agricola della società, lo svolgimento esclusivo di attività agricola e l'iscrizione nella relativa sezione della CCIAA ne consentono la partecipazione al partenariato, ma non attribuiscono automaticamente al legale rappresentante la qualifica personale di titolare agricolo ai fini dell'applicazione delle relative UCS. Tale qualifica deve risultare verificabile sulla base del fascicolo aziendale e della pertinente posizione previdenziale. Per il personale agricolo – titolare, l'articolo 11.1, comma 5, prevede due distinte UCS, da applicare in funzione delle mansioni effettivamente svolte: - 34,60 euro/ora per le mansioni che richiedono competenze ed esperienza professionale o imprenditoriale; - 19,15 euro/ora per le mansioni assimilabili a quelle di un operaio agricolo. Entrambe le UCS presuppongono tuttavia che la risorsa sia qualificabile come titolare agricolo. L'UCS di 19,15 euro/ora non costituisce quindi un'alternativa applicabile al legale rappresentante privo di tale qualifica. In assenza della qualifica di titolare agricolo o di un rapporto di lavoro riconducibile a un'altra categoria prevista dall'Avviso, le ore svolte dal legale rappresentante non possono essere imputate tra i costi diretti del personale.
<i>Quesito 14</i>	Per la partecipazione di un organismo di ricerca che intende utilizzare un borsista appositamente selezionato, oltre al parametro previsto nel bando (max il 30% del costo complessivo del progetto), si devono rispettare altri parametri di compenso (ad esempio un importo massimo o minimo annuale, un impegno in termini di ore etc etc?)
<i>Risposta 14</i>	No. L'Avviso non stabilisce importi minimi o massimi annuali né un monte ore convenzionale per i borsisti. Il costo è riconosciuto a costo reale, nei limiti dell'importo previsto dal bando, dall'avviso o dall'atto di conferimento, dell'importo approvato nel piano finanziario e del periodo di effettivo impiego, purché il rapporto sia interamente dedicato al progetto. Resta fermo il limite complessivo del 30% previsto dall'articolo 11.1, comma 17.
<i>Quesito 15</i>	Un consulente specializzato che partecipa al progetto come partner in forma di ditta individuale, iscritto alla Camera di commercio e alla gestione previdenziale INPS, ma non soggetto all'obbligo di iscrizione a un albo professionale, può applicare l'UCS di 52 euro/ora per l'attività di consulenza svolta personalmente dal titolare? Considerato che la ditta non ha dipendenti, quale costo può essere utilizzato qualora tale UCS non sia applicabile?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Risposta 15</i>	No. L'UCS di 52 euro/ora è applicabile ai liberi professionisti partner iscritti a un albo, ordine o collegio professionale coerente con la consulenza assegnata e al personale in organico dei soggetti prestatori di consulenza partner, purché qualificato e direttamente impegnato in attività di consulenza tecnico-specialistica, ai sensi dell'articolo 11.1, commi 9 e 10. Il titolare della ditta individuale privo di dipendenti e non iscritto a un albo professionale non rientra in tali fattispecie. L'Avviso prevede una specifica UCS per il titolare esclusivamente nell'ambito del personale agricolo; tale previsione non è pertanto applicabile al titolare di una ditta individuale di consulenza. Per il caso descritto, l'Avviso non prevede quindi un costo diretto del personale applicabile.
<i>Quesito 16</i>	Per i dipendenti di una società di consulenza partner deve essere applicata l'UCS dei consulenti qualificati oppure quella del personale non agricolo?
<i>Risposta 16</i>	Ai dipendenti in organico di una società di consulenza partner si applica l'UCS di 52 euro/ora quando svolgono direttamente attività di consulenza tecnico-specialistica coerenti con la qualificazione, l'esperienza, il ruolo e gli output assegnati. Per le attività progettuali diverse dalla consulenza tecnico-specialistica si applicano invece le UCS del personale non agricolo, secondo l'inquadramento e le mansioni effettivamente svolte. Resta fermo il limite del 25% dei costi diretti del personale ammessi a livello di progetto.
<i>Quesito 17</i>	La quota forfettaria prevista dall'articolo 11.2 è fissa oppure applicabile fino a un massimo del 40%? È possibile raggiungere il massimale di 300.000 euro con i soli costi diretti del personale?
<i>Risposta 17</i>	La quota forfettaria è determinata in misura fissa pari al 40% dei costi diretti del personale riconosciuti ammissibili. Non è pertanto possibile imputare l'intero costo del progetto ai soli costi diretti del personale: a questi si aggiunge automaticamente la corrispondente quota forfettaria, nel rispetto del massimale previsto dall'Avviso.
<i>Quesito 18</i>	I costi delle attività propedeutiche possono essere imputati interamente come costi diretti del personale oppure interamente come quota forfettaria?
<i>Risposta 18</i>	Ai costi diretti del personale riferiti alle attività propedeutiche si applica necessariamente la corrispondente quota forfettaria del 40%. Non è possibile scegliere una diversa composizione né imputare autonomamente costi alla sola quota forfettaria. Il limite del 5% del costo complessivo del progetto, entro il massimo di 10.000 euro, comprende sia i costi diretti del personale sia la relativa quota forfettaria, ai sensi dell'articolo 11.1, comma 11.
<i>Quesito 19</i>	I costi del personale in distacco presso il capofila o un partner possono essere imputati tra i costi diretti del personale?
<i>Risposta 19</i>	L'Avviso non prevede il personale distaccato quale categoria di costo diretto del personale. Ai sensi dell'articolo 10.3, comma 4, sono ammissibili esclusivamente: - il personale dipendente del capofila o dei partner; - il personale non in organico specificamente contrattualizzato dal capofila o dai partner per le attività progettuali. Il lavoratore dipendente di un soggetto esterno al partenariato non rientra in tali categorie, poiché il distacco non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il soggetto distaccatario. Il relativo costo non può pertanto essere imputato tra i costi diretti del personale.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



	L'eventuale ricorso a un soggetto esterno per lo svolgimento di specifiche attività può essere ricondotto, ove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni esterne disciplinate dall'articolo 6.5, i cui costi sono compresi nella quota forfettaria del 40% e non sono rendicontati analiticamente.
<i>Quesito 20</i>	I costi relativi alle attività di gestione e coordinamento del progetto sono ammissibili esclusivamente per il capofila?
<i>Risposta 20</i>	L'articolo 8.3 non riserva tali attività esclusivamente al capofila. Anche i partner possono svolgere attività operative di gestione, raccordo, organizzazione e monitoraggio, purché coerenti con il proprio profilo e specificamente previste nel progetto. Restano in capo al capofila le funzioni di rappresentanza, coordinamento complessivo e interlocuzione con la Regione Umbria e con l'Organismo pagatore previste dall'articolo 6.3.
<i>Quesito 21</i>	Quale UCS deve essere applicata ai dipendenti di aziende agricole inquadrati come direttori tecnici, quadri o impiegati e impiegati nel progetto in mansioni che richiedono specifiche competenze? È applicabile l'UCS di 34,60 euro/ora?
<i>Risposta 21</i>	No. L'UCS di 34,60 euro/ora è riservata esclusivamente al titolare agricolo. Per il personale agricolo dipendente, l'articolo 11.1, comma 5, prevede l'UCS di 19,15 euro/ora per operai, collaboratori e coadiuvanti. L'Avviso non prevede invece una specifica UCS per i dipendenti agricoli inquadrati come dirigenti, quadri o impiegati, poiché la metodologia RRN/CREA adottata non contempla, tra le UCS predefinite, una distinta fascia di costo per tali figure. Non sono pertanto applicabili né l'UCS di 34,60 euro/ora, riservata al titolare agricolo, né quelle previste per il personale non agricolo.
<i>Quesito 22</i>	In relazione all'articolo 6, paragrafo 6.1 (Beneficiari), si chiede di sapere se una Fondazione E.T.S. iscritta al Runts possa rientrare fra i soggetti di cui al comma 2, lettera f)?
<i>Risposta 22</i>	La natura giuridica di Fondazione E.T.S. e l'iscrizione al RUNTS non costituiscono, di per sé, causa di esclusione dalla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera f). Una Fondazione E.T.S. può pertanto rientrare tra gli "altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS", qualora svolga effettivamente attività riconducibili ai processi di produzione, condivisione, applicazione o diffusione della conoscenza e dell'innovazione nell'ambito del sistema agricolo, agroalimentare e forestale. La riconducibilità alla categoria è verificata in sede istruttoria sulla base dello statuto, dell'atto costitutivo o di altra documentazione equivalente, nonché della documentazione idonea a comprovare le attività effettivamente svolte dal soggetto, tenendo conto delle competenze possedute, del ruolo assunto e delle attività assegnate nell'ambito del progetto. L'iscrizione al RUNTS o la sola previsione statutaria di finalità astrattamente riconducibili all'AKIS non sono pertanto, di per sé, sufficienti ai fini dell'ammissibilità.
<i>Quesito 23</i>	In relazione all'articolo 11, paragrafo 11.1 (Costi diretti del personale), si chiede se un'azienda agricola partner o capofila di un partenariato possa valorizzare mediante costi unitari standard una risorsa inserita in organico attraverso un'assunzione successiva alla presentazione della domanda di sostegno e impiegata nel progetto per una quota parte del proprio tempo di lavoro. In caso affermativo, si chiede come debba essere indicata tale risorsa negli Allegati B – Piano finanziario e H – Prospetto costi del personale, considerato che entrambi prevedono l'indicazione del nominativo delle risorse impiegate nel progetto. È possibile indicare il nominativo di una persona che sarà assunta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Risposta 23</i>	Sì. È possibile valorizzare mediante costo unitario standard una risorsa assunta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e impiegata nel progetto per una quota parte del proprio tempo di lavoro. Sono riconoscibili esclusivamente le ore effettivamente dedicate al progetto e documentate mediante timesheet. Se, al momento della presentazione della domanda, la risorsa non è ancora individuata e/o assunta, negli Allegati B e H può essere indicata una dicitura quale <i>"Risorsa da assumere"</i>, riportando comunque le altre informazioni richieste dagli allegati, per quanto applicabili, e quelle necessarie all'individuazione e alla corretta valorizzazione del costo unitario standard. Qualora, invece, la persona da assumere sia già individuata, può esserne indicato il nominativo, specificando che si tratta di una risorsa da assumere. A seguito dell'assunzione dovranno essere verificati i dati identificativi della risorsa, l'effettivo inserimento in organico e l'inquadramento corrispondente al costo unitario standard applicato.
<i>Quesito 24</i>	Si richiede un chiarimento in merito all'ammissibilità della Guardia di Finanza in qualità di partner nell'ambito del bando, con particolare riferimento al "Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo", con sede a Castiglione del Lago (PG), struttura del Corpo deputata alle attività di allevamento e addestramento cinofilo. Si chiede, pertanto, se tale struttura possa partecipare al partenariato in qualità di soggetto partner, in considerazione della natura e delle attività istituzionali svolte nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza.
<i>Risposta 24</i>	Il "Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo", in quanto articolazione interna della Guardia di Finanza, non può partecipare autonomamente al partenariato. L'eventuale partecipazione deve essere riferita all'Amministrazione competente ad assumere gli obblighi derivanti dall'adesione al progetto. L'Amministrazione può rientrare nella categoria di cui all'articolo 6.1, comma 2, lettera f), relativa agli «altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS», qualora risulti effettivamente attiva nei processi di produzione, condivisione, applicazione o diffusione della conoscenza e dell'innovazione di cui al comma 7. La riconducibilità a tale categoria deve essere comprovata, ai sensi dell'articolo 14.2, comma 4, lettera a), mediante documentazione idonea a dimostrare che l'Amministrazione interessata sia attiva in uno o più dei predetti processi e che le sue competenze istituzionali o l'attività esercitata siano compatibili con il ruolo assunto e con le attività assegnate nel progetto. La natura pubblica del soggetto e lo svolgimento di attività istituzionali di allevamento e addestramento cinofilo non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare tale requisito. La relativa riconducibilità deve risultare dalle competenze istituzionali e dalle attività effettivamente svolte dall'Amministrazione nel sistema della conoscenza e dell'innovazione agricola, agroalimentare o forestale. Qualora tale requisito risulti dimostrato, la partecipazione è ammissibile soltanto se al soggetto è attribuito un ruolo effettivo, specifico e verificabile, coerente con le sue competenze e con le attività progettuali assegnate, ai sensi dell'articolo 6.1, comma 12, e dell'articolo 7.2, comma 3. Il progetto deve inoltre mantenere il collegamento diretto, prevalente e verificabile con il sistema agricolo, agroalimentare o forestale regionale previsto dall'articolo 7.3, comma 4. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 10.4, comma 2, lettera d), non sono ammissibili i costi diretti relativi al personale dipendente pubblico.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Quesito 25</i>	Si chiede di chiarire se, nella Sezione 5 della "Scheda progetto" (Allegato A), alla voce "Partecipazione dei partner a ulteriori progetti SRG08, se ricorrente", l'indicazione di eventuali altre domande/progetti SRG08 ai quali il partner partecipa o intende partecipare debba riferirsi alle sole proposte progettuali riconducibili al Dipartimento dell'Ateneo direttamente coinvolto nel progetto oppure debba ricomprendere tutte le proposte progettuali SRG08 presentate o in corso di presentazione dall'intero Ateneo, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza. Si chiede, pertanto, quale debba essere l'ambito di riferimento da considerare ai fini della compilazione della suddetta sezione.
<i>Risposta 25</i>	L'indicazione deve essere riferita al soggetto giuridico che partecipa al partenariato e, pertanto, nel caso dell'Università, all'intero Ateneo, indipendentemente dal Dipartimento coinvolto nella singola proposta. Qualora le ulteriori proposte siano gestite da Dipartimenti distinti e prevedano esclusivamente l'attivazione di contratti di ricerca specificamente attivati e interamente dedicati al singolo progetto, riconosciuti a costo reale ai sensi dell'articolo 11.1, commi 1, lettera b), 15 e 16, è sufficiente indicare il numero complessivo delle ulteriori proposte e i Dipartimenti interessati, senza elencare analiticamente i singoli progetti e le relative risorse. Qualora, invece, la medesima risorsa sia impiegata in più progetti, devono essere indicate le informazioni necessarie a verificare la capacità tecnica, organizzativa e gestionale del partner e, per il personale valorizzato mediante costi unitari standard, il rispetto del limite massimo complessivo di 1.720 ore annue previsto dall'articolo 11.1, comma 7.
<i>Quesito 26</i>	Con riferimento allo Schema di regolamento interno del partenariato (Allegato E), si chiede se sia possibile apportare modifiche o integrazioni al modello previsto dal bando, al fine di disciplinare specifiche esigenze evidenziate all'interno del partenariato. In particolare, nel caso di un progetto coordinato da un soggetto privato e che prevede il coinvolgimento di un'impresa, può emergere la necessità di sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza relativa a informazioni connesse a un brevetto e, più in generale, di tutelare mediante appositi accordi di riservatezza (NDA) il background e le informazioni di natura riservata messe a disposizione nell'ambito del partenariato. Poiché l'articolo 11 - "Risultati, proprietà intellettuale e utilizzo dei dati" dello Schema di regolamento interno non sembra disciplinare espressamente tali aspetti, si chiede se il partenariato possa integrare o modificare tale articolo, ovvero inserire una specifica disposizione relativa agli obblighi di riservatezza e alla tutela delle informazioni confidenziali, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal bando. Si chiede inoltre se tali integrazioni possano essere disciplinate direttamente nel regolamento interno del partenariato oppure debbano essere formalizzate mediante specifici accordi di riservatezza separati.
<i>Risposta 26</i>	Sì. L'Allegato E, in quanto schema di regolamento interno, può essere integrato con ulteriori clausole condivise dal partenariato. L'articolo 12 già prevede un generale obbligo di riservatezza, mentre l'articolo 15 contempla espressamente la possibilità di apportare modifiche o integrazioni al Regolamento. Le clausole relative al background, alle informazioni confidenziali e alla tutela di eventuali brevetti possono essere inserite, ad esempio, in una sezione finale denominata "Disposizioni integrative", prima della sottoscrizione da parte del capofila e di tutti i partner. Non è quindi necessario predisporre un accordo di riservatezza separato, ferma restando la possibilità per i partner interessati di sottoscriverlo qualora lo ritengano opportuno. I contenuti obbligatori dello schema devono essere mantenuti e le integrazioni devono risultare coerenti con l'Avviso e con il progetto, senza modificarne obblighi, requisiti o elementi essenziali né limitare gli obblighi di controllo, comunicazione, diffusione e trasferimento dei risultati.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Quesito 27</i>	Si chiede se, nell'ambito del progetto, sia possibile prevedere la partecipazione di un dirigente medico dell'USL all'unità di ricerca dell'Organismo di ricerca, senza alcuna valorizzazione economica dell'attività svolta ai fini del progetto. In particolare, si chiede se tale soggetto possa essere formalmente ricompreso nell'unità di ricerca e partecipare attivamente alle attività progettuali in qualità di collaboratore, pur mantenendo il proprio rapporto di lavoro con l'USL e senza che il relativo costo sia imputato o valorizzato nell'ambito del progetto. In caso affermativo, si chiede se sia necessario produrre, ai fini della partecipazione al progetto, specifica evidenza dell'autorizzazione da parte dell'USL di appartenenza allo svolgimento delle attività progettuali da parte del dirigente medico. È possibile in alternativa coinvolgere la USL come partner di progetto? Se sì, in quale categoria? Come «Enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca» di cui all'articolo 6.1, comma 2, lettera e), dimostrando che la ricerca rientra tra le finalità istituzionali dell'ente?
<i>Risposta 27</i>	La sola qualifica di dirigente medico non è sufficiente ai fini della partecipazione. La proposta deve individuare le specifiche competenze e attività affidate al soggetto e dimostrarne la diretta necessità per lo sviluppo, la messa a punto, il collaudo, l'adattamento o la verifica applicativa dell'innovazione. Il progetto deve mantenere un collegamento diretto, prevalente e verificabile con il sistema agricolo, agroalimentare o forestale regionale, secondo l'articolo 7.3, commi 3 e 4. A tali condizioni, il medico può essere indicato nella Scheda progetto come collaboratore esterno a titolo gratuito dell'Organismo di ricerca, senza essere considerato personale in organico di quest'ultimo né inserito nell'Allegato H. Ai sensi dell'articolo 6.5, commi 1, 2 e 4, il coinvolgimento deve essere previsto e motivato nella domanda e nella Scheda progetto e riguardare attività specifiche, funzionali, accessorie e coerenti con il progetto, senza sostituire quelle che, per natura, responsabilità o rilevanza progettuale, devono essere svolte dal partenariato. L'eventuale necessità dell'autorizzazione dell'USL dipende dalla disciplina del rapporto di lavoro del medico. Ai fini della domanda di sostegno non ne è richiesta l'allegazione preventiva; qualora costituisca un presupposto per le attività progettuali, tale condizione deve essere indicata nell'Allegato A tra i «Vincoli, prerequisiti e condizioni autorizzative». La USL può rientrare nella categoria degli «Enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca» di cui all'articolo 6.1, comma 2, lettera e), qualora dall'atto aziendale o da altra documentazione equivalente risultino finalità riconducibili alle attività indicate al comma 6 del medesimo articolo, coerenti con l'attività esercitata. Ferme restando le condizioni di coerenza progettuale sopra richiamate, la USL deve assicurare un contributo effettivo, specifico e verificabile, mediante attività coerenti con la propria natura giuridica, le competenze possedute e le finalità dell'intervento SRG08, secondo gli articoli 6.1, comma 12, e 6.4, comma 2. In questa configurazione, il medico partecipa alle attività assegnate alla USL come risorsa dell'ente partner. Il relativo costo di dipendente pubblico resta escluso dai costi diretti del personale ai sensi dell'articolo 10.4, comma 2, lettera d).
<i>Quesito 28</i>	La consulenza di una figura professionale specifica, propedeutica allo svolgimento del progetto, rientra nella voce dei costi diretti del personale di cui all'articolo 10.3, comma 4, lettera d), oppure tra i costi diversi dai costi diretti del personale di cui all'articolo 10.3, comma 5, lettera b)? Nella fattispecie si tratta della consulenza di un avvocato strettamente necessaria allo svolgimento del progetto per la realizzazione dell'azione pilota. Ugualmente, in quale voce deve essere inquadrata la consulenza per la realizzazione di un'APP, anch'essa strettamente funzionale alla realizzazione del progetto?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Risposta 28</i>	L'inquadramento della prestazione dipende dalla posizione del soggetto che la esegue rispetto al partenariato e dalla natura dell'attività effettivamente svolta. L'articolo 10.3, comma 4, lettera d), si applica esclusivamente alle attività di consulenza tecnico-specialistica svolte direttamente da consulenti qualificati partner, compresi i liberi professionisti partner e il personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner. L'applicazione di tale voce presuppone che il consulente sia un libero professionista partner oppure operi nell'organico di un soggetto prestatore di consulenza partner. La partecipazione del partner deve essere effettiva e coerente con gli articoli 6.1 e 6.4 e la risorsa deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 11.1. Qualora, invece, l'avvocato o il soggetto incaricato della realizzazione dell'APP svolga una prestazione specifica e circoscritta senza partecipare al partenariato, la relativa attività rientra tra i servizi e le consulenze di cui all'articolo 10.3, comma 5, lettera b). Il costo è ricompreso nella quota forfettaria del 40% prevista dall'articolo 11.2 e non è oggetto di rendicontazione analitica. Il ricorso al soggetto esterno deve rispettare l'articolo 6.5 ed essere descritto nella Sezione 10 dell'Allegato A, alla voce «Beni e servizi funzionali al progetto diversi dal personale».
<i>Quesito 29</i>	Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di imputare tra i costi ammissibili del progetto le spese relative alla stabulazione degli animali utilizzati per le attività sperimentali previste dal progetto. In particolare, il servizio di stabulazione viene erogato dal Centro di Servizi per la Ricerca Pre-clinica - CeSeRP (Stabulario interno all'Università), che costituisce una struttura dell'Ateneo medesimo. Pertanto, il Centro Servizi e il Dipartimento/Centro di Ricerca che sostiene il costo appartengono al medesimo soggetto giuridico e sono riconducibili alla medesima partita IVA. Il costo del servizio viene ordinariamente imputato al Dipartimento/Centro di Ricerca mediante nota di debito interna, recante l'indicazione del periodo, del servizio erogato e del relativo costo. Considerato che il servizio prestato dal CeSeRP sarebbe strettamente necessario per la realizzazione delle attività sperimentali previste dal progetto, si chiede di chiarire se la nota di debito interna possa costituire documentazione ammissibile ai fini della dimostrazione dell'attività svolta.
<i>Risposta 29</i>	La stabulazione degli animali, qualora risulti pertinente, necessaria e funzionale alla realizzazione delle attività sperimentali approvate, rientra tra i costi diversi dai costi diretti del personale di cui all'articolo 10.3, comma 5, ed è pertanto ricompresa nella quota forfettaria del 40% prevista dall'articolo 11.2. Il relativo costo non può essere imputato o rendicontato separatamente sulla base della nota di debito interna. Ai sensi dell'articolo 11.2, comma 6, le singole voci comprese nella quota forfettaria non sono infatti oggetto di rendicontazione analitica e non richiedono la presentazione di fatture, quietanze o altra documentazione contabile. Il servizio deve essere descritto nell'Allegato A – Scheda progetto, tra i «Beni e servizi funzionali al progetto diversi dal personale». Resta ferma la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività progettuali approvate e degli output, delle evidenze e dei risultati previsti.
<i>Quesito 30</i>	Con riferimento all'art. 11.1 dell'Avviso, si chiede un chiarimento in merito alla disposizione secondo cui: "Il costo complessivo del personale non in organico specificamente contrattualizzato per il progetto dagli organismi di ricerca non può eccedere il 30% del costo della proposta progettuale complessiva". Si chiede in particolare di chiarire come sia applicato tale limite percentuale nelle diverse fasi di attuazione del progetto. a. Riduzione del budget in fase di approvazione Qualora, a seguito dell'istruttoria, il costo complessivo della proposta progettuale venga ridotto rispetto a quello richiesto in domanda, il limite del 30% verrà ricalcolato dalla Regione sul costo complessivo ammesso/concesso? In tal caso, qualora l'importo di



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



	personale non in organico previsto nella proposta originaria ecceda il 30% del nuovo costo progettuale ammesso, è consentita una conseguente riduzione/rimodulazione della relativa voce di costo? b. Modifiche e riduzioni del costo durante l'attuazione Qualora nel corso dell'attuazione il valore complessivo delle spese effettivamente sostenute e riconosciute per il progetto risulti inferiore al costo complessivo approvato per effetto di stralci, si chiede di chiarire se il limite del 30% sarà verificato dalla Regione anche rispetto al valore economico complessivo effettivamente riconosciuto. Cosa accade qualora l'importo di contratti di personale non in organico giuridicamente perfezionati ecceda il 30% del valore economico complessivo effettivamente riconosciuto?
<i>Risposta 30</i>	Il limite del 30% richiamato nel quesito è riferito all'intero progetto e non alla singola domanda di pagamento. In sede di concessione, l'importo complessivamente ammissibile per tali rapporti non può superare il 30% del costo complessivo del progetto riconosciuto ammissibile al termine dell'istruttoria. Qualora tale costo sia ridotto rispetto a quello richiesto, anche l'importo massimo ammissibile per i predetti rapporti è conseguentemente ridotto; l'eventuale eccedenza non è ammessa al sostegno. In sede di acconto/SAL, l'importo rendicontato per tali rapporti può superare il 30% dell'importo della singola domanda di pagamento, purché rimanga entro l'importo approvato e il limite massimo riferito all'intero progetto. A saldo, il limite è verificato cumulativamente sull'intero progetto. A tal fine, gli importi relativi ai rapporti di personale non in organico di cui all'articolo 11.1, comma 17, già riconosciuti negli acconti/SAL sono sommati a quelli riconoscibili a saldo e confrontati con il costo complessivo del progetto definitivamente riconosciuto ammissibile. Qualora la verifica evidenzia il superamento del limite del 30%, gli importi eccedenti non sono riconosciuti in sede di saldo. La conseguente riduzione dei costi diretti del personale comporta la corrispondente rideterminazione della quota forfettaria del 40%, ai sensi dell'articolo 11.2, comma 9. Gli importi eccedenti non sono ammissibili, anche se riferiti a contratti già stipulati.
<i>Quesito 31</i>	Il caso riguarda due imprese riconducibili al medesimo soggetto e qualificabili, ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, come "impresa unica": - un'impresa agricola individuale; - una S.r.l., qualificata come start-up innovativa, il cui amministratore è il medesimo soggetto titolare dell'impresa agricola. Le due imprese svolgono attività distinte e, nell'ambito del progetto, apporterebbero competenze e attività differenti. Si chiede pertanto conferma in merito ai seguenti aspetti: 1. <i>Ammissibilità del partenariato</i> È possibile che entrambe le imprese partecipino al medesimo partenariato come due distinti partner progettuali, nonostante siano riconducibili alla medesima "impresa unica"? 2. <i>Attribuzione del punteggio relativo alla tipologia dei soggetti coinvolti</i> Ai fini del criterio "Tipologia di soggetti coinvolti nel partenariato", per il quale l'Avviso prevede l'attribuzione di 2 punti, le due imprese possono essere considerate e conteggiate separatamente oppure il collegamento esistente tra le stesse comporta una diversa valutazione ai fini del punteggio?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<i>Risposta 31</i>	1. L'impresa agricola individuale e la S.r.l. possono partecipare al medesimo partenariato come distinti partner. La loro riconducibilità a una medesima "impresa unica" non preclude tale partecipazione, ma rileva, ove applicabile, ai fini delle verifiche sugli aiuti "de minimis" previste dall'articolo 13 dell'Avviso. Ciascun partner deve essere autonomamente riconducibile a una delle categorie ammissibili di cui all'articolo 6.1, comma 2, e assumere un ruolo effettivo, specifico e verificabile. La qualifica di start-up innovativa non è, di per sé, sufficiente a individuare la categoria di appartenenza della S.r.l. 2. Il criterio 1.1.1 dell'articolo 9.1 attribuisce 2 punti per ciascuna tipologia prevista dal criterio, non per ciascun partner. Pertanto, se le due imprese appartengono alla medesima tipologia, questa è conteggiata una sola volta; se appartengono a tipologie diverse, sono attribuiti 2 punti per ciascuna tipologia, purché entrambe svolgano un ruolo attivo, funzionale e verificabile, ai sensi dell'articolo 9.2, commi 1 e 3.
<i>Quesito 32</i>	1. Con riferimento al criterio 1.1.1, che attribuisce 2 punti per ciascuna delle seguenti tipologie presenti nel partenariato, funzionale e con ruolo attivo nel progetto, si chiede se per "impresa di trasformazione e/o commercializzazione" si intenda qualsiasi impresa, anche agricola, che nel progetto abbia un ruolo attivo nella fase di trasformazione e/o commercializzazione, come, ad esempio, un'azienda agricola con vigneti e cantina di trasformazione. 2. Con riferimento agli articoli 10 e 11, si chiede se un'azienda agricola partner possa avere in carico soltanto i costi indiretti, nel rispetto del calcolo complessivo della quota forfettaria del 40% a livello di progetto, e se possa svolgere il ruolo di capofila senza disporre di personale dipendente o di un titolare le cui ore siano rendicontate. 3. Con riferimento all'articolo 11.1, comma 5, si chiede infine in quale categoria di costi unitari standard rientri il personale in organico di un ente di ricerca privato.
<i>Risposta 32</i>	1. Ai fini del criterio 1.1.1, anche un'azienda agricola può rientrare nella tipologia "imprese di trasformazione e/o commercializzazione" qualora svolga effettivamente i processi di cui all'articolo 6.1, comma 3, lettera c), e assuma nel progetto un ruolo attivo, funzionale e verificabile riferito a tali attività. La sola presenza di una cantina non è sufficiente: la riconducibilità è verificata in sede istruttoria sulla base dell'attività esercitata, della documentazione presentata e del ruolo progettuale. 2. Un partner può partecipare senza imputare propri costi diretti di personale, ai sensi dell'articolo 6.4, comma 3, ma deve assicurare un contributo effettivo, specifico e verificabile. Non è ammissibile una partecipazione limitata alla sola attribuzione di una quota del forfait, che non costituisce una modalità alternativa per valorizzare le attività direttamente svolte dal partner. Resta ferma la ripartizione interna della quota forfettaria prevista dall'articolo 11.2, comma 4. La mancata imputazione di propri costi di personale non preclude, di per sé, l'assunzione del ruolo di capofila. Il capofila deve tuttavia esercitare direttamente le proprie funzioni e disporre delle risorse e della capacità amministrativa, organizzativa e gestionale previste dall'articolo 6.3. Qualora l'azienda non disponga né di personale dipendente né del titolare o di altre risorse interne concretamente idonee e disponibili per lo svolgimento di tali funzioni, non può assumere il ruolo di capofila. L'eventuale supporto di soggetti esterni non può sostituire l'esercizio diretto delle funzioni e delle responsabilità proprie del capofila. 3. Al personale in organico di un ente di ricerca privato si applicano le UCS previste per il personale non agricolo, in base all'inquadramento contrattuale e alle mansioni effettivamente svolte, ai sensi dell'articolo 11.1, commi 5 e 8.
<i>Quesito 33</i>	<i>Obbligo di Fascicolo Aziendale SIAN per Università</i> Si chiede conferma se anche per gli Organismi di Ricerca pubblici valga la procedura richiesta ai sensi dell'art. 6.2, comma 7 dell'Avviso, che prevede l'obbligo di disporre di un Fascicolo Aziendale SIAN, aggiornato e validato.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 33</i>	Sì. L'obbligo previsto dall'articolo 6.2, comma 7, si applica anche agli Organismi di ricerca pubblici, per i quali è possibile costituire il Fascicolo Aziendale SIAN. Il capofila deve disporre del fascicolo aggiornato e validato al momento della presentazione della domanda; gli altri partner entro il termine di 60 giorni previsto per la formalizzazione del partenariato e la validazione dei legami associativi.
<i>Quesito 34</i>	<i>Giustificazione e fatturazione dei consulenti partner (CUS € 52,00/ora)</i> Si chiede conferma del fatto che per i liberi professionisti partner e/o Organismi di Consulenza Partner remunerati a CUS (Art. 11.1, c. 5), in fase di rendicontazione è sufficiente la presentazione del Timesheet (Allegato I), che tracci analiticamente le ore e non è invece necessaria la fattura quietanzata dal capofila.
<i>Risposta 34</i>	Non è richiesta la presentazione di una fattura quietanzata dal capofila. Ai sensi dell'articolo 11.1, il costo è determinato applicando l'UCS alle ore effettivamente svolte e documentate. Ai fini del riconoscimento del costo non è tuttavia sufficiente il solo timesheet. Le ore devono essere riportate nell'Allegato I e trovare riscontro nel prospetto dei costi del personale, nella relazione tecnica, negli output e nelle evidenze delle attività realizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 15.3, comma 4. Per il personale in organico deve inoltre essere documentato il rapporto con il partner nel periodo rendicontato.
<i>Quesito 35</i>	<i>Differenza documentazione tra personale in organico (CUS) e personale non in organico (Costo Reale)</i> Si chiede conferma del fatto che per il personale in organico liquidato a CUS (Art. 15.3, c. 4, lett. j), la sussistenza del rapporto è provata unicamente dalle buste paga del primo e ultimo mese (Nota 29 del bando) senza dover presentare quietanze o F24, a differenza di quanto invece espressamente richiesto per il personale non in organico a costo reale (es. assegnisti di ricerca) ai sensi dell'Art. 15.3, c. 4, lett. k), dove si richiede una rendicontazione analitica.
<i>Risposta 35</i>	Si conferma che, per il personale in organico valorizzato mediante CUS, non è richiesta la rendicontazione analitica del costo effettivamente sostenuto né la relativa documentazione contabile e di pagamento. Resta ferma la documentazione prevista dall'articolo 14.2, comma 5, idonea a comprovare il rapporto con il partner, l'inquadramento o il profilo della risorsa e la coerenza con il CUS applicato, costituita dal contratto di lavoro oppure da documentazione equipollente o equivalente, come precisato nella nota 24. Ai sensi dell'articolo 15.3, comma 4, lettera j), la sussistenza del rapporto con il partner nel periodo rendicontato può essere comprovata mediante le buste paga del primo e dell'ultimo mese di attività oppure mediante documentazione equivalente, come precisato nella nota 29. Per il personale non in organico valorizzato a costo reale si applicano invece gli obblighi documentali previsti dalla lettera k) del medesimo comma.
<i>Quesito 36</i>	<i>Modelli di check-list di autovalutazione appalti per soggetti pubblici</i> Per i soggetti pubblici del partenariato tenuti al rispetto del D.Lgs. 36/2023, quali check-list di autovalutazione delle procedure di affidamento devono essere allegate alla domanda di pagamento? Sono necessarie le check-list regionali o i modelli standard dell'Organismo Pagatore AGEA? È possibile avere già il modello da utilizzare?
<i>Risposta 36</i>	Le check-list relative alle procedure di affidamento sono quelle predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere compilate in modalità telematica mediante la piattaforma CL Appalti. Non sono previsti distinti modelli regionali. Qualora le procedure siano svolte da più partner, la compilazione può essere effettuata in forma aggregata dal capofila, anche per conto degli altri soggetti del partenariato, oppure separatamente da ciascun partner per le procedure di propria competenza. In quest'ultimo caso deve essere attivata un'utenza per ciascun soggetto. Per l'attivazione dell'utenza, il legale rappresentante dell'ente deve compilare l'apposito modulo, indicando i dati del soggetto autorizzato alla compilazione, e trasmetterlo



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



	all'indirizzo clappalti@atpsrumbria.it. Il modulo deve essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e corredato da un documento di riconoscimento. Il modulo editabile per la richiesta delle credenziali è disponibile tramite il collegamento «DOC» relativo all'intervento SRG08 nella pagina del CSR Umbria 2023-2027.
Quesito 37	<i>Inquadramento CUS per personale di imprese della filiera agroalimentare (trasformazione)</i> Trattandosi di soggetti che operano nella trasformazione/commercializzazione (e non nella produzione agricola primaria), si chiede conferma del fatto che per il personale in organico dei partner rientranti nella categoria "filiera agroalimentare" (Art. 6.1, c. 3, lett. c), le tariffe di Costo Unitario Standard (CUS) da utilizzare sono quelle della tabella del "Personale non agricolo" con le relative tariffe orarie (Alto € 83,00, Medio € 47,00, Basso € 30,00), da attribuire in base all'inquadramento e alle mansioni effettivamente svolte nel progetto.
Risposta 37	Al personale in organico di imprese di trasformazione o commercializzazione non qualificabili come imprese agricole si applicano le UCS previste per il personale non agricolo. Ai sensi dell'articolo 11.1, comma 8, la tariffa applicabile è individuata sulla base della categoria del soggetto e della risorsa, dell'inquadramento contrattuale, del profilo professionale e delle mansioni effettivamente svolte. Pertanto, la sola attività di trasformazione o commercializzazione non determina l'applicazione delle UCS del personale non agricolo qualora il soggetto sia un'impresa agricola che svolge anche tali attività.
Quesito 38	<i>Requisiti di ammissibilità per i partner della categoria "f) altri soggetti dell'AKIS"</i> Si chiede se un consulente Mastro Birraio, con comprovata esperienza, non iscritto ad alcun albo, ma attivo nei processi di produzione, applicazione e diffusione della conoscenza nell'uso di processi biotecnologici per la produzione di birra, possa rientrare nella categoria "f) altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS" (Art. 6.1, comma 7).
Risposta 38	Qualora il soggetto partecipi come libero professionista prestatore di consulenza, l'articolo 6.1, comma 7, richiede l'iscrizione a un albo, ordine o collegio professionale coerente con l'attività svolta; la sola esperienza professionale non è pertanto sufficiente. Se il partner proposto è invece un'impresa o altro soggetto erogatore di servizi specialistici, la riconducibilità alla categoria f) è verificata sulla base della natura giuridica, dell'attività effettivamente esercitata, della documentazione presentata e del ruolo assunto nel progetto.
Quesito 39	<i>Ripartizione delle spese di divulgazione e assegnazione ore ai partner (Art. 8.2 e 11.1)</i> Si chiede conferma dell'interpretazione del bando in merito al fatto che i costi diretti del personale (entro il limite del 15% a livello di progetto) coprano esclusivamente il tempo lavorativo (ore/uomo certificate a Timesheet) dedicato dalle risorse interne del Capofila o dei partner all'organizzazione di eventi o all'elaborazione di materiale informativo. Al contrario, i costi vivi e di esercizio per la divulgazione (es. noleggio sale, stampe, servizi multimediali, video-sintesi) si intendono interamente assorbiti dal tasso forfettario del 40%, senza obbligo di rendicontazione analitica.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Risposta 39	L'interpretazione è corretta con riferimento alla distinzione tra costi del personale e costi diversi dal personale. Le attività possono essere svolte direttamente dalle risorse ammissibili del capofila e dei partner oppure mediante servizi esterni. Nel primo caso, le ore effettivamente svolte possono essere imputate come costi diretti del personale e devono essere documentate mediante timesheet. Ai sensi dell'articolo 11.1, comma 12, lettera c), tali costi non possono superare, a livello di intero progetto, il 15% dei costi diretti del personale ammessi. I costi per servizi esterni, noleggio di spazi, stampa e produzione di materiali, servizi multimediali e realizzazione della video-sintesi rientrano tra i costi diversi dal personale, coperti dalla quota forfettaria del 40% prevista dall'articolo 11.2 e non soggetti a rendicontazione analitica.
Quesito 40	<i>Imputazione dei costi di gestione e coordinamento del progetto (Art. 8.3 e 10.4)</i> Le attività di gestione, coordinamento e monitoraggio del progetto (Art. 8.3) possono essere imputate come costi diretti del personale Capofila/partner, o sono interamente assorbite dalla quota forfettaria del 40%?
Risposta 40	Le attività di gestione, coordinamento e monitoraggio possono essere svolte dal personale del Capofila o dei partner e imputate tra i costi diretti del personale, secondo quanto previsto dall'articolo 11. È altresì possibile avvalersi di soggetti esterni per specifiche attività di supporto, i cui costi rientrano nella quota forfettaria del 40%, purché il ricorso all'esterno sia funzionale e accessorio e non comporti il trasferimento delle funzioni e delle responsabilità proprie del Capofila e del partenariato.
Quesito 41	<i>Definizione e differenza fra "consulenti qualificati del partner" e "consulenti partner" (Art. 10.3, 11.1 comma 9)</i> Si chiede di chiarire la differenza e la modalità di rendicontazione fra "consulenti qualificati del partner" e "consulenti partner".
Risposta 41	Le espressioni richiamate non individuano categorie di costo distinte. La voce comprende i liberi professionisti che partecipano direttamente al partenariato e il personale in organico di soggetti prestatori di consulenza partner, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11.1. L'UCS di 52,00 euro/ora si applica esclusivamente alle ore dedicate ad attività di consulenza tecnico-specialistica; la sola qualificazione del soggetto come consulente non consente di applicare tale UCS a tutte le attività svolte. La voce non comprende i consulenti esterni incaricati da un partner, i cui costi rientrano nella quota forfettaria del 40%.
Quesito 42	<i>Applicabilità di tariffe CUS inferiori rispetto all'inquadramento contrattuale</i> Ai sensi dell'Art. 11.1, comma 8 dell'Avviso, è ammesso imputare una tariffa CUS inferiore rispetto all'effettivo inquadramento contrattuale della risorsa se quest'ultima svolge nel progetto una mansione inferiore? Es. valorizzare a livello "Medio" di € 47,00/ora o "Basso" di € 30,00/ora una risorsa con inquadramento contrattuale dirigenziale.
Risposta 42	Sì. Ai sensi dell'articolo 11.1, comma 8, il costo unitario standard applicabile deve essere individuato in coerenza con l'inquadramento, il profilo professionale, le mansioni effettivamente svolte e le attività progettuali assegnate. È pertanto richiesto applicare il CUS corrispondente al livello coerente con le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del progetto, anche qualora tale livello risulti inferiore rispetto all'inquadramento contrattuale della risorsa.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Quesito 43	<i>Limite del 30% per personale non in organico e incidenza della quota forfettaria del 40% (Art. 11.1 e 11.2)</i> Il limite del 30% dell'importo complessivo di progetto stabilito dall'Art. 11.1, comma 17 per i contratti di personale non in organico (es. assegnisti di ricerca delle Università) si riferisce esclusivamente al costo diretto dei contratti (assegni) o include anche la quota forfettaria del 40% ad essi associata? Es.: un progetto di €300.000,00, l'importo massimo ammissibile per i contratti (costo diretto) è di €90.000,00. Tale importo genera poi €36.000,00 di forfettario, determinando un budget totale per il partner di €126.000,00 (pari al 42% del totale di progetto). Si chiede formale conferma della correttezza dell'interpretazione.
Risposta 43	Fermo restando quanto chiarito nella FAQ n. 30 in ordine alla verifica del limite del 30% sull'intero progetto e nelle diverse fasi procedurali, il limite previsto dall'articolo 11.1, comma 17, si riferisce esclusivamente ai costi diretti del personale non in organico. La quota forfettaria del 40%, determinata ai sensi dell'articolo 11.2 sui costi diretti del personale riconosciuti ammissibili, non concorre al calcolo del predetto limite. Pertanto, nell'esempio proposto, a fronte di un costo complessivo del progetto pari a 300.000 euro, l'importo massimo dei costi diretti del personale non in organico è pari a 90.000 euro; la corrispondente quota forfettaria di 36.000 euro non rileva ai fini del rispetto del limite del 30%.
Quesito 44	<i>Ammissibilità e rendicontazione di spese da parte dei soci amministratori senza busta paga di S.r.l. o S.n.c. (CUS)</i> I soci amministratori di società partner (S.r.l., S.n.c.) che non percepiscono una regolare busta paga (cedolino), ma svolgono attività diretta per la realizzazione del progetto presso la stessa struttura, sono ammissibili come "personale in organico" da valorizzare a Costo Unitario Standard (CUS) ai sensi dell'Art. 11.1, comma 1, lett. a)? In caso di risposta affermativa, quale documentazione equivalente alla busta paga ai fini dell'Art. 14.2, comma 5 per comprovare il rapporto in essere deve essere presentata? Esempio Pratico: Immaginiamo che una società partner (S.r.l.) metta a disposizione del progetto il proprio Socio Amministratore per coordinare la messa a punto di un prototipo (WP1) per 100 ore totali: – Inquadramento CUS: Viene inserito come Personale non agricolo - Livello Medio (Quadro/Intermedio) a € 47,00/ora, in linea con le mansioni tecniche. – Budget generato: € 47,00 × 100 ore = € 4.700,00 di costi diretti del personale. – Forfettario automatico: Questo costo genera in automatico il 40% di costi indiretti (€ 1.880,00) a favore della S.r.l., senza alcun obbligo di rendicontazione analitica. Si chiede di verificare che la presentazione della documentazione da presentare al SAL sia costituita da: Visura Camerale, delibera di assegnazione funzione del C.D.A.; DURC societario regolare, iscrizione INPS della risorsa e il Timesheet mensile firmato (Allegato I).
Risposta 44	No. La sola qualità di socio o amministratore, in assenza di un rapporto di lavoro dipendente con la società partner, non consente di qualificare la risorsa come personale in organico né di applicare le UCS del personale non agricolo, ai sensi degli articoli 10.3, comma 4, lettera a), e 11.1, comma 1, lettera a). La visura camerale, la delibera societaria, l'iscrizione previdenziale e il timesheet attestano la carica e l'attività svolta, ma non sostituiscono la documentazione del rapporto di lavoro e dell'inquadramento richiesta dall'Avviso. Pertanto, nel caso descritto, il costo diretto e la relativa quota forfettaria non sono ammissibili.
Quesito 45	Si chiede un chiarimento in merito alle modalità di attribuzione del punteggio di cui al criterio 2.1.2 dell'art. 9.1 dell'Avviso ("Proposte che valorizzino/sviluppino i risultati di progetti finanziati nella programmazione 2014-2022" — 5 punti), in relazione a un progetto il cui obiettivo risulta pienamente compatibile con la prosecuzione delle attività già finanziate nella passata programmazione (sottomisure 16.1/16.2.1/16.2.2, richiamate all'art. 1, comma 4, dell'Avviso). In particolare, si chiede di chiarire:



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	1. Ai fini del riconoscimento del punteggio di cui al criterio 2.1.2, è necessario che la domanda di sostegno sia presentata dal medesimo soggetto/rete che ha beneficiato del sostegno nella precedente programmazione, oppure il punteggio può essere riconosciuto anche qualora la proposta sia presentata da un nuovo partenariato (ATS) che valorizzi e sviluppi i risultati di quel precedente progetto, pur non coincidendo integralmente con la compagine originaria? 2. In caso di risposta affermativa al secondo scenario del quesito 1, la rete già beneficiaria nella programmazione 2014-2022 può assumere il ruolo di capofila della nuova ATS costituita per la presente proposta, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 6.3, comma 2, con riferimento alla categoria di cui all'articolo 6.1, comma 2, lettera a)? 3. In alternativa, può la medesima rete partecipare alla nuova ATS in qualità di semplice partner, mantenendo comunque valida, ai fini del criterio 2.1.2, la continuità e valorizzazione dei risultati del progetto precedentemente finanziato?
Risposta 45	1. Il criterio 2.1.2 non richiede la completa coincidenza tra il partenariato del progetto precedentemente finanziato e quello costituito ai fini dell'intervento SRG08. Deve tuttavia risultare una continuità soggettiva e progettuale documentata: al nuovo partenariato deve partecipare il precedente beneficiario oppure almeno uno dei soggetti che ha preso parte al progetto e che dispone legittimamente dei risultati da valorizzare o sviluppare, assumendo un ruolo direttamente connesso al loro utilizzo. La sola individuazione del precedente progetto e dei relativi risultati, in assenza di tale collegamento, non è sufficiente ai fini dell'attribuzione del punteggio. 2. La rete già beneficiaria può assumere il ruolo di capofila qualora sia dotata di autonoma soggettività giuridica, sia riconducibile alla categoria di cui all'articolo 6.1, comma 2, lettera a), e possieda gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 6.3, comma 2. La presenza di imprese agricole tra gli aderenti non è, da sola, sufficiente: la riconducibilità della rete alla categoria di cui all'articolo 6.1, comma 2, lettera a), è verificata sulla base degli elementi indicati al comma 3 del medesimo articolo e del ruolo effettivamente assunto nel progetto. Il precedente finanziamento rileva ai fini della continuità progettuale, ma non determina automaticamente l'idoneità della rete ad assumere il ruolo di capofila. 3. In alternativa, la medesima rete può partecipare alla nuova ATS come partner qualora sia dotata di autonoma soggettività giuridica, risulti riconducibile a una delle categorie di soggetti ammissibili di cui all'articolo 6.1, comma 2, e possieda gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso. Qualora tali condizioni risultino soddisfatte, la partecipazione della rete può assicurare la continuità con il precedente progetto, purché alla stessa siano attribuiti un ruolo effettivo, specifico e verificabile e attività direttamente connesse ai risultati da valorizzare o sviluppare. Tale valorizzazione o sviluppo deve, in ogni caso, risultare dalla proposta progettuale nel suo complesso. L'assunzione del ruolo di capofila non costituisce una condizione per l'attribuzione del punteggio.